SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 961)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONDI, GIOVANNETTI, BERTONE, MIANA, POLLIDORO, ANGELIN, FELICETTI, FRAGASSI, URBANI, MOLA, POLLASTRELLI, LA PORTA, CIACCI, CHIELLI e LAZZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1980

Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Gli elementi generali della seconda crisi energetica mondiale sono ormai troppo noti per essere qui ricordati: essi possono essere d'altronde efficacemente riassunti nella formula che la maggiore fonte energetica (il petrolio) sarà nei prossimi anni fornita a « prezzi crescenti e in quantità decrescenti ».

Per garantire la disponibilità di fonti di energia in quantità sufficiente allo sviluppo occorre dunque un insieme di politiche produttive, commerciali, di approvvigionamento, dei Paesi consumatori radicalmente nuove e tali da costituire un vero e proprio punto di svolta. Due sono i filoni essenziali di questa politica: da un lato, un nuovo rapporto tra Paesi consumatori e Paesi produttori, volto a garantire un nuovo ruolo di questi ultimi nella divisione internazionale del lavoro e a superare la intermediazione delle multinazionali; dall'altro, la necessità del risparmio e della diversificazione delle fonti, così da migliorare il grado di efficienza e autonomia energetica dei Paesi consumatori.

Tralasciamo qui il primo gruppo di questioni, che non attengono direttamente alla materia oggetto del presente disegno di legge, pur essenziali per la sicurezza degli approvvigionamenti, il riequilibrio mondiale tra aree forti e aree deboli, la stessa ripresa del processo di distensione, che solo un nuovo e più giusto ordine internazionale può garantire.

È invece del tutto evidente, e ormai da tutti apertamente riconosciuto, che la politica di risparmio e di diversificazione delle fonti — necessaria per tutti i Paesi consumatori — diviene vitale per un Paese quale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

l'Italia, dipendente per il 70 per cento dalle importazioni di greggio e di prodotti di questo.

2) È nel quadro di « nuova » produzione di energia che assume rilievo la geotermia, cioè lo sfruttamento per usi energetici del calore naturale della terra.

In astratto l'energia ricavabile da fonte geotermica è immensa: è stato stimato che essa potrebbe, sulla carta, soddisfare l'intero fabbisogno energetico mondiale sino all'anno 2.000. È del tutto evidente tuttavia che queste potenzialità si riducono radicalmente, se valutate con i parametri attuali di economicità, stato delle tecnologie, sicurezza. Il calore della terra, infatti, sia nella forma di vapore che nella forma di acqua, può essere sfruttato economicamente solo quando il giacimento si trova a profondità accessibili, poichè le difficoltà, i costi, il grado di sofisticazione delle tecnologie crescono in misura proporzionale alle profondità del giacimento; la ricarica naturale del giacimento non è di solito sufficiente a compensare le quantità di fluidi estratti, mentre le tecniche di ricarica artificiale — quali la reiniezione di fluidi sfruttati — pongono problemi di vario ordine, primo fra tutti il rischio sismico; l'energia geotermica è energia relativamente « povera », con valori energetici molto inferiori a quelli contenuti in ugual peso di idrocarburi (500 Kcal. per Kg. del migliore vapore geotermico, contro 10.000 Kcal. per Kg. del petrolio); l'energia geotermica è inoltre facilmente degradabile e non trasportabile, quindi utilizzabile solo *in loco*, con l'unica alternativa della trasformazione in energia elettrica, ma anche qui al prezzo di un rendimento assai inferiore a quello del combustibile fossile.

Le ragioni sopra esposte consentono pertanto di affermare che solo una minima parte del potenziale geotermico può essere economicamente sfruttato, allo stato attuale delle tecniche e delle conoscenze, e che — di conseguenza — la geotermia occupa realisticamente un ruolo marginale nel quadro energetico.

3) Lo stato della situazione, anche in riferimento ad altri Paesi « geotermicamente » avanzati, conferma quanto sopra: la potenza geotermoelettrica installata nel mondo ammonta a poco meno di 2.000 MW (di cui 500 negli USA, 420 in Italia, 200 in Nuova Zelanda), contro, ad esempio, i circa 35.000 MW di potenza installati nella sola Italia. Nel nostro Paese la geotermia rappresenta lo 0,4 per cento del fabbisogno energetico nazionale e l'1,9 per cento della produzione elettrica totale.

Tuttavia una lettura critica della realtà e del modo come essa si è storicamente determinata induce a considerazioni diverse e più confortanti:

a) nel nostro Paese esistono aree geotermiche estese solo parzialmente sfruttate, concentrate nelle regioni Toscana, Lazio e Campania, mentre aree potenzialmente produttive sono note nel Veneto, in Sicilia, in Puglia. A titolo di esemplificazione citiamo alcuni dati: studi della fascia tosco-laziale-campana stimano le riserve operative (cioè la quantità che può essere realmente utilizzata) in 2.850 Gwt/a (gigawatt termici per anno), contro una riserva teorica di circa 500.000 Gwt/a (per inciso diremo che il rapporto tra usi elettrici e usi non elettrici di questa potenzialità è di circa 1 a 10). È noto ancora come, almeno in alcune aree del nostro Paese (Toscana), la profondità dei giacimenti è situata a quote economicamente e tecnicamente accessibili (1.000 metri), mentre in altri Paesi, quali ad esempio la Francia, che pure è più avanzata del nostro Paese nella utilizzazione delle acque calde per usi civili, la profondità è pari al doppio. Pur senza disporre di un quadro completo ed aggiornato della situazione (ed è questo uno dei compiti che ci assegniamo con il presente disegno di legge), si può affermare che l'utilizzazione delle risorse geotermiche nel nostro Paese può concretamente espandersi, se perseguita con coerenza e determinazione;

b) il ragionamento ora esposto assume particolare valore se articolato in rapporto alla varietà degli usi finali dell'energia geotermica. Mentre il confronto con altri Paesi non ci vede sfavoriti sul piano della produ-

zione di energia elettrica da fonte geotermica, la questione si pone in modo tutto diverso per quanto attiene agli usi non elettrici (civili, agricoli, industriali) dell'energia geotermica.

Anche qui bastano pochi dati per dare la dimensione del problema: in Ungheria esistono 170 ha. di serre riscaldate con fluidi a bassa entalpia; 120 ha. in Islanda e il riscaldamento per 100.000 abitanti; 500.000 alloggi in Francia entro il 1985. In Italia, oggi, esistono solo 4 ha. di serre e il riscaldamento di un numero ridottissimo di edifici alimentati ad energia geotermica.

In effetti qui sta la spiegazione dello squilibrio negli usi finali di questa energia: l'attenzione è stata storicamente rivolta alla produzione di energia elettrica (non a caso la prima utilizzazione di energia geotermica nel mondo è stata un'idea e una realizzazione italiana), con gravi e ingiustificate sottovalutazioni degli usi non elettrici e quindi, in generale, dell'energia geotermica a bassa termalità, che è tra l'altro quantitativamente prevalente.

Vogliamo ricordare che i fluidi a bassa entalpia — 50°-100° — possono prestarsi ad usi molteplici e plurimi, quali il riscaldamento abitativo (con sistemi di integrazione a fonti diverse: solare, biogas), la serricoltura, la zootecnia, la piscicoltura, eccetera. Un esempio concreto e significativo delle potenzialità della geotermia è d'altronde il « progetto Amiata » promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con ENI ed Enel, e oggi in fase di realizzazione, che prevede tra l'altro la realizzazione di 30 ha. di serre alimentate ad energia geotermica, nonchè il riscaldamento del centro abitato del comune di Monterotondo Marittimo;

c) la stessa produzione di energia elettrica da fonte geotermica è però suscettibile di espansione. In proposito occorre ricordare da una parte che un contributo potrà venire dagli auto-produttori (in tal senso si muove la nostra proposta di liberalizzazione della installazione di impianti sino a 3 MW); dall'altra che lo stesso impegno dell'Enel è in questo campo singolarmente contraddittorio (a fronte dei 500-1000 MW aggiuntivi già previsti entro il 1990, fanno ora riscontro i più modesti 100 MW del nuovo programma), mentre la stessa produzione di energia geotermoelettrica è relativamente diminuita perchè stazionaria (2,5 miliardi di KW/h annui) rispetto ai valori del 1960, ma con una potenza installata che è passata nel frattempo da 384 MW di allora agli attuali 420 MW.

Non convince in proposito la giustificazione addotta del naturale decadimento dei campi geotermici e dell'indisponibilità di nuove centrali, perchè elusiva della questione di fondo, che è quella del disimpegno (nella ricerca di nuovi fluidi, nelle tecniche necessarie per l'estrazione e l'utilizzazione, nella innovazione e ottimizzazione degli impianti) nel campo delle energie alternative a quella da fonte petrolifera, che è stata negli scorsi anni disponibile in quantità illimitate e a basso costo.

4) Non è da oggi che il movimento operaio e democratico, unitamente a forze importanti e qualificate del mondo scientifico, ha posto la questione della valorizzazione delle risorse geotermiche. E in questi ultimi anni si sono anche prodotti fatti positivi: dall'edizione del PEN (Piano energetico nazionale) del 1977, che riserva alla geotermia un intero capitolo, al Convegno di Chianciano delle Regioni nel 1978, dal sottoprogetto per la geotermia del Consiglio nazionale delle ricerche al comportamento in parte nuovo e più sensibile al problema degli stessi enti energetici nazionali (Enel ed ENI). Lo stesso Governo — consapevole, almeno parve allora, della necessità di un quadro normativo organico ed adeguato (la materia è tuttora regolata dalla legge mineraria del 1927) — presentò nel 1978 un disegno di legge, che al Senato ebbe perfino un avvio di discussione con la relazione del senatore Vettori.

Due considerazioni tuttavia si impongono: la prima è che anche su questa materia, come in generale nel campo della politica energetica, i mesi e gli anni successivi sono caratterizzati da inerzie, incertezze, contraddizioni dei Governi che si sono succeduti.

È stato utilizzato in sostanza « l'alibi nucleare », così che difficoltà di scelta sui gran-

di sistemi energetici sono divenute occasioni per ritardare o bloccare tutte le iniziative, anche quelle non controverse. E, per restare alla geotermia, del disimpegno del Governo in materia di fonti alternative è eloquente testimonianza la scomparsa, nella legge finanziaria per il 1980, di qualsiasi riferimento al disegno di legge e alla relativa spesa: la volontà di procedere in direzione della diversificazione energetica diviene di fatto una mera enunciazione di principio.

In secondo luogo occorre ribadire la nostra critica alla stessa impostazione del decaduto disegno di legge governativo, a nostro giudizio viziata da un marcato centralismo — sia per quanto attiene al quasi monopolio ENI-Enel nella ricerca e coltivazione delle risorse, sia per quanto attiene al rapporto Stato-Regioni e all'assenza di poteri di queste nella definizione degli usi delle risorse rinvenute — che ci pare ancora il frutto di un'ottica che privilegia gli usi elettrici della geotermia e trascura invece la « vocazione » locale di gran parte delle risorse geotermiche; e si aggiungano l'assenza di ogni strumento di promozione per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e contraddizioni non minori, quali l'ignoranza del CNR e più in generale del coordinamento con il Ministro della ricerca scientifica e del ruolo del CIPE. In sostanza, e ciò apparirà più chiaro nella illustrazione del nostro disegno di legge, l'impostazione governativa è caratterizzata da « dirigismo ministeriale » — che penalizza da una parte la programmazione regionale e dall'altra lo stesso coordinamento della politica energetica nazionale — e insieme dalla sottovalutazione della iniziativa pubblica e privata « diffusa », che non solo è in grado di coprire gli spazi residuali degli enti energetici nazionali, ma costituisce per questi un utile stimolo.

Partendo da queste valutazioni e raccogliendo le critiche e le proposte venute da più parti (a partire dalle osservazioni del Comitato tecnico-scientifico per la geotermia delle Regioni Campania, Lazio e Toscana dell'ottobre 1978, per finire al confronto pubblico in occasione del Convegno sulla geotermia indetto dal PCI a Siena nel marzo 1980), i senatori comunisti intendono sollecitare in Parlamento la discussione e la definizione dell'intera materia, avanzando una proposta di legge che — se non ignora il disegno di legge governativo per le intenzioni positive e le stesse parti che sono parse condividibili — costituisce tuttavia un sistema più coerente e più rispondente alle finalità di valorizzare appieno le risorse geotermiche.

5) Illustriamo ora le linee generali del disegno di legge, utilizzando — ove pare utile — il metodo del confronto con il disegno di legge governativo citato.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) contiene le norme preliminari e programmatiche. A parte l'articolo 1 (che determina il campo di applicazione delle norme e definisce il significato dei termini tecnico-scientifici) e l'articolo 2 (che attribuisce allo Stato il diritto di cui parleremo successivamente), le altre norme si riferiscono al programma preliminare di ricerca e alle modalità di attuazione. Si tratta di un programma triennale volto insieme alla formazione di una « mappa geotermica » nazionale (dislocazione, caratteristiche, potenzialità dei fluidi, eccetera) e alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento, per la cui realizzazione i Ministri dell'industria e della ricerca scientifica stipulano con CNR, Enel ed ENI apposita convenzione, che il CIPE approva. Elementi di novità sono qui il coordinamento che si intende garantire tra Ministeri diversi, il rapporto con il CIPE nel quadro della politica energetica nazionale, il concorso delle Regioni già nella fase della approvazione del programma, l'utilizzazione di tutti gli enti pubblici di studio e ricerca nel campo geotermico (di qui l'inserimento del CNR e la valorizzazione degli studi già effettuati). Si tratta in sostanza di un'indagine di base, che si vuole inizialmente limitare ad un triennio per consentire valutazioni tempestive e ravvicinate del Parlamento — al quale i risultati dell'indagine sono trasmessi — senza escludere che, come appare probabile almeno per la ricerca tecnologica, siano successivamente necessari ulteriori sviluppi. Il piano è tra

l'altro presupposto fondamentale per la redazione dei piani regionali d'uso delle risorse geotermiche e consente inoltre di accorciare i tempi della concessione di ricerca.

Il Capo II (artt. da 7 a 10) tratta in generale dei titoli minerari e del rapporto Enel-ENI per la ricerca e coltivazione. Elemento essenziale di questa parte (art. 7) è costituito dalla attenuazione del regime di esclusività che il disegno di legge governativo riconosceva ad Enel ed ENI: questi enti infatti conservano il diritto di preferenza in ipotesi di concorso di più domande di concessione, ma si riconosce esplicitamente che altri soggetti privati, anche stranieri, e pubblici, da soli o in consorzio tra loro, possano ottenere concessioni di ricerca e coltivazione, con l'unico limite della adeguatezza della capacità tecnico-economica. Nè ci è parso opportuno limitare il rilascio delle concessioni ai soli usi locali della energia geotermica, fermo restando infatti l'obbligo di cessione all'Enel di risorse geotermiche utili alla produzione di energia elettrica (art. 9). Il rapporto Enel-ENI resta regolato, anzichè dalla forma della società mista, dal regime di *joint venture*, che ci pare garantisca meglio flessibilità, concorrenzialità ed autonomia operativa, ma che, attesa la rilevanza generale degli interessi e la natura pubblicistica degli enti, non è rimesso alla mera discrezionalità di questi, ma regolato da una convenzione i cui princìpi generali sono fissati dal CIPE (art. 8). La normativa, nel suo complesso, ci pare consenta di potere dispiegare tutte le risorse pubbliche e private interessate alla ricerca e coltivazione della geotermia, anche minore, senza ledere il principio della priorità accordata agli enti nazionali.

Il Capo III riguarda gli usi e la destinazione delle risorse geotermiche e i Capi IV e V concernono la disciplina particolare, rispettivamente, delle concessioni di ricerca e coltivazione. Il principio fondamentale a cui si ispira questo complesso di norme è quello di una destinazione programmata delle risorse geotermiche a bassa entalpia — per usi quindi non elettrici — nel quadro di piani predisposti dalle Regioni (artt. 11 e 12).

È opportuno qui ricordare brevemente le possibili soluzioni, variamente sostenute, che coinvolgono poi il regime della concessione e i vincoli di questo.

Una prima tesi (in esatta opposizione a quella sostenuta nel disegno di legge governativo) propende per la piena liberalizzazione della produzione di energia termica da qualsiasi fonte rinnovabile (quindi anche geotermica), sia per usi civili che industriali, abbattendo sostanzialmente e formalmente il regime della concessione. Si tratta di una proposta che, seppure forse capace nell'immediato di apportare alcuni vantaggi nello sviluppo delle attività di ricerca e coltivazione, appare inaccettabile per la logica tutta privatistica che la ispira, perchè ignora il prevalente interesse pubblico sotteso alle fonti di energia e perchè si muove al di fuori di un qualsiasi controllo e di una qualsiasi programmazione pubblica delle attività connesse alla ricerca e alla coltivazione e degli usi finali delle risorse geotermiche.

Una seconda tesi intende invece ricondurre alla competenza delle Regioni le funzioni amministrative relative alle concessioni di ricerca e coltivazione dei fluidi a bassa entalpia, riservando allo Stato le competenze relative ai fluidi ad alta entalpia e agli usi elettrici di questi: ciò in sostanza partendo dal presupposto, indubbiamente fondato, che le risorse geotermiche a bassa entalpia hanno una « vocazione » strettamente locale e sono pertanto assimilabili a settori — quali le cave, le torbiere, le acque termali — che la Costituzione prima e la legge ordinaria poi hanno già attribuito alla competenza delle Regioni. Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di un raccordo immediato e naturale con la programmazione regionale.

Abbiamo tuttavia preferito — senza escludere che la discussione sul disegno di legge si orienti in questa direzione — non accoglierla interamente per due considerazioni: da un lato per i problemi giuridico-costituzionali che solleva e che possono certamente costituire materia di lunga e faticosa controversia; dall'altro per il rischio implicito del disimpegno degli enti energetici nazionali, laddove invece occorre tendere al pieno e

coordinato coinvolgimento di tutte le forze disponibili, a partire da quelle in possesso delle capacità tecnico-economiche necessarie. La soluzione che proponiamo — mentre niente muta nel regime giuridico delle concessioni e nelle prerogative statuali del rilascio — consente peraltro di contemperare diverse esigenze, istituendo il principio che i titolari della concessione sono tenuti a stipulare convenzioni con le Regioni interessate aventi ad oggetto le modalità di utilizzazione delle risorse geotermiche a bassa entalpia, che si prestino solo ad usi locali (art. 13); lo stesso rilascio delle concessioni di coltivazione presuppone la verifica della conformità del programma di sviluppo del giacimento al piano regionale (art. 18), mentre al Ministro dell'industria compete di dirimere eventuali controversie circa la natura e le possibilità d'uso (elettrico e non) delle sostanze geotermiche. Infine solo i quantitativi per i quali non sia prevista l'utilizzazione nel quadro del piano regionale possono essere liberamente ceduti dai titolari (articolo 14). Sono stati inoltre introdotti due princìpi innovatori, ormai maturi: la possibilità riconosciuta all'Enel di costituire o partecipare a società o consorzi per l'utilizzazione delle risorse geotermiche, considerata in particolare la possibilità di usi plurimi di questa fonte energetica (art. 15), e la sottrazione alla riserva dell'Enel della produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti geotermiche sino a 3 MW di potenza e per usi propri del produttore, al fine di incentivare, in un ambito ridotto e controllato, la produzione di energia elettrica da fonte diversa da quella petrolifera (art. 16). Da ultimo conviene ricordare che si è voluto ridurre sia l'area massima consentita per la concessione di ricerca, sia i tempi della stessa (art. 17) e ciò al fine di disincentivare ogni ingiustificata cristallizzazione della situazione e garantire un reale pluralismo di operatori.

Il Capo VI (artt. da 19 a 31) disciplina le norme comuni alle concessioni di ricerca e coltivazione. La sostanza di questa parte non si discosta dal decaduto disegno di legge governativo, se non per alcune disposizioni più penetranti in materia di obblighi per i titolari delle concessioni, di controlli dell'autorità statale e regionale e di pronuncia di decadenza e sospensione dei lavori; a questo proposito si è voluto particolarmente sottolineare la delicatezza delle attività di iniezione e reiniezione dei fluidi: così non solo la inosservanza delle autorizzazioni e delle misure cautelative connesse è causa di decadenza della concessione, ma in questo caso il Ministro o il presidente della giunta regionale possono disporre la sospensione dei lavori con effetto immediato.

Un punto in particolare (art. 24) deve essere però illustrato: è quello relativo alle procedure autorizzative e di controllo sulla iniezione e reiniezione dei fluidi geotermici. Vi è anzitutto da rilevare che le Regioni intervengono in due momenti: in una prima fase, con l'emanazione del parere, che è vincolante per il Ministro, per quanto attiene alla tutela delle acque sotterranee; in una seconda fase, per il controllo delle operazioni connesse alla iniezione e reiniezione dei fluidi. È stato poi inserito il parere preventivo del CNR per quanto concerne il rischio sismico e le misure da adottare in conformità. Siamo peraltro consapevoli che allo stato delle cose il CNR — come, a maggior ragione, ogni altra struttura statuale preposta al rilievo e al controllo geologico del territorio — non è in grado di espletare compiutamente questo compito; e, d'altra parte, il « rischio sismico » deve essere considerato parte del complesso degli altri rischi, con il rinvio quindi al problema, tuttora aperto, di quale struttura, e come organizzata, debba assolvere le funzioni di controllo preventivo e di esercizio. Con l'inserimento del CNR abbiamo voluto tuttavia affermare il principio della necessità del controllo sul rischio sismico — anche in geotermia — da parte di un ente specializzato, aperti a soluzioni che vadano in direzione di un rafforzamento di questa struttura in relazione ai compiti e/o alla definizione di un organismo più complesso, a cui sia affidato il controllo sugli alti rischi e che riunifichi competenze oggi istituzionalmente separate. Un cenno merita ancora la definizione del canone a carico del concessionario, che abbiamo voluto ag-

giornato periodicamente (ogni due anni) e riservato nella misura del 50 per cento ai comuni interessati, a titolo di indennizzo del deterioramento del territorio e dei costi delle eventuali infrastrutture necessarie.

Le norme finali e transitorie (Capo VII) prevedono intanto una nuova organizzazione del Comitato tecnico per gli idrocarburi — che assume la denominazione di Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia — il quale per le materie della geotermia è integrato da rappresentanti delle Regioni, del CNR, dell'ENI e dell'Enel e da un titolare di cattedra di geologia esperto nelle materie geotermiche. Ma l'innovazione più rilevante è costituita dall'impegno di spesa: non solo per il già previsto finanziamento del programma di ricerca (stanziamento di 7 miliardi in tre anni), ma anche per la redazione dei piani regionali e l'erogazione di contributi in conto interessi o in conto capitale ad investimenti finalizzati alla utilizzazione delle risorse geotermiche secondo i piani medesimi (art. 36). La proposta è che siano le Regioni, sulla base della ripartizione dei fondi fissata dal CIPE, a definire con legge regionale criteri, modalità e procedure relative. In tal modo, unitamente all'articolo 35, che contiene la previsione di sgravi fiscali per gli autoproduttori di energia elettrica da fonte geotermica, si è individuata una strumentazione atta a promuovere l'utilizzo delle risorse geotermiche, con riserva di verificarne dopo il primo biennio gli effetti e la congruità.

La copertura della spesa (art. 39) è garantita dall'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici », a tutt'oggi in gran parte inutilizzato.

6) Siamo consapevoli delle imperfezioni e talora degli elementi di approssimazione contenuti nel presente disegno di legge, che sono, da un lato, il prodotto inevitabile di qualsiasi punto di passaggio da un vecchio ad un nuovo regime e, dall'altro, certamente superabili attraverso il contributo che potrà venire non solo da altri gruppi politici, ma dalla stessa consultazione — che ci auguriamo vi sarà nella stessa sede parlamentare — con parti sociali ed istituzionali interessate.

Nell'interesse del Paese ci auguriamo che il disegno di legge in oggetto trovi comunque positiva e sollecita accoglienza, considerato che lo sviluppo di una fonte energetica alternativa e rinnovabile, seppure marginale, è capace di promuovere ricerca, nuove tecnologie, economie locali e settori produttivi, e che il coerente perseguimento della diversificazione delle fonti energetiche è condizione stessa di credibilità — e quindi di consenso — delle grandi scelte di politica energetica.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

Art. 1.

(Oggetto della legge e definizione)

La presente legge disciplina le attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per usi energetici.

Nella presente legge, quando non è espressamente stabilito in modo diverso, i termini usati hanno il significato seguente:

a) per « risorse geotermiche » si intendono quelle derivanti dal calore terrestre ed estraibili mediante fluidi geotermici od altri mezzi;

b) per « fluidi geotermici » si intendono quelli derivanti dai processi geotermici naturali quali il vapore, le acque calde e i gas caldi, nonchè quei vapori, acque e gas caldi derivanti dall'immissione di fluidi nel sottosuolo;

c) per « sostanze associate » si intendono le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi, che si trovino in soluzione e in altra forma associate ai fluidi geotermici;

d) per « usi energetici » si intende la utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonchè di calore per usi industriali, agricoli e civili;

e) per « piattaforma continentale » si intende il fondo e il sottofondo marino situati al di fuori delle acque territoriali e soggetti alla giurisdizione italiana per quanto riguarda il loro sfruttamento;

f) per « attività mineraria » si intende l'insieme delle operazioni per la ricerca e coltivazione di fluidi geotermici;

g) per « ricerca » si intende l'insieme delle operazioni volte all'accertamento della reale esistenza e consistenza dei giacimenti e delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione dei rilievi geologici, geochimici e geofisici, di pozzi esplorativi, di prove di produzione anche prolungate nonchè di prove di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti-pilota, sia per usi energetici che per altri eventuali impieghi;

h) per « coltivazione » si intende l'insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, come ad esempio l'esecuzione di pozzi, la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie e la produzione dei fluidi stessi;

i) per « iniezione » si intende la immissione nel sottosuolo di fluidi allo scopo di estrarre risorse geotermiche;

l) per « reiniezione » si intende la reimmissione nel sottosuolo di parte o tutti i fluidi geotermici;

m) per « Ministro » si intende il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

n) per « Ministero » si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

o) per « autorità mineraria » si intende l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia.

Art. 2.

(*Riserva dello Stato e soggetti operatori*)

Il diritto di ricercare e di coltivare a scopi energetici sul territorio nazionale e sulla piattaforma continentale le risorse geotermiche è riservato allo Stato, che lo esercita nei limiti e alle condizioni della presente legge.

Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale.

Art. 3.

(*Programma di ricerca*)

Nel quadro del piano energetico nazionale, il Ministro dell'industria ed il Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica predispongono un programma triennale di ricerca.

Il programma consiste in studi e rilievi di carattere geologico, geofisico e geochimico volti ad aggiornare ed integrare le conoscenze circa le potenzialità geotermiche nazionali e alla formazione di un inventario delle stesse, nonchè in attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento di risorse geotermiche.

Art. 4.

(*Attuazione del programma*)

Per l'attuazione del programma di ricerca il Ministro dell'industria ed il Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica stipulano con il CNR, l'Enel e l'ENI apposita convenzione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma e la convenzione di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione del CIPE, che delibera sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

(*Relazioni sul programma di ricerca*)

Il Ministro dell'industria ed il Ministro per il coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica predispongono una relazione annuale sullo stato d'attuazione del programma e sui primi risultati della ricerca e — entro tre mesi dalla conclusione dell'indagine — una relazione finale.

Le relazioni sono trasmesse al Parlamento e alle Regioni.

Art. 6.

(*Utilizzazione di studi e ricerche*)

Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, il CNR, l'Enel e l'ENI dispongono e si avvalgono dei dati e dei rilievi contenuti negli studi effettuati direttamente o comunque in loro possesso, nonchè di ogni altro studio effettuato o in corso di esecuzione da parte di istituti universitari, centri di ricerca o enti locali.

CAPO II

DEI TITOLI MINERARI

Art. 7.

(*Titolari delle concessioni di ricerca e coltivazione*)

Il Ministro dell'industria rilascia all'Enel e all'ENI concessioni di ricerca o coltivazione in contitolarità paritetica; resta ferma l'esclusiva attribuita all'Enel dalle norme vigenti in materia di ricerca e coltivazione dei fluidi geotermici nel territorio delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

In casi eccezionali il Ministro può rilasciare all'Enel e all'ENI, singolarmente, concessioni di ricerca e coltivazione, dopo aver sentito congiuntamente i due enti e aver valutato i motivi che non consentono la richiesta di contitolarità paritetica.

In deroga al disposto dei commi precedenti, concessioni di ricerca o coltivazione possono essere rilasciate a operatori privati, anche stranieri, enti locali e loro consorzi, nonchè a consorzi tra enti locali e privati, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

Ove la stessa area venga richiesta in tutto o in parte dall'Enel e dall'ENI, congiuntamente o separatamente, e dai soggetti di cui al comma precedente, è accordata la preferenza agli enti pubblici nazionali.

Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Ministero entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima domanda sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Art. 8.

(*Convenzione quadro ed accordi operativi*)

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca e coltivazione in comune, l'Enel e l'ENI devono stipulare fra di loro singoli accordi operativi sulla base di una convenzione-quadro, da sottoporsi all'approvazione del CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La convenzione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

(*Contenuti della convenzione*)

La convenzione deve contenere i princìpi ai quali debbono attenersi i singoli accordi operativi, tra i quali la facoltà di una parte, nel disaccordo dell'altra, di procedere al compimento a sua sola cura e spese di una determinata attività, salva restando la facoltà dell'altra parte — limitatamente alla fase della ricerca — di ripristinare la propria partecipazione nell'attività dietro pagamento di penalità, ovvero di ritirarsi dalle ulteriori operazioni connesse all'attività stessa.

La convenzione deve altresì contenere i princìpi relativi alla determinazione del prezzo e delle modalità di cessione all'Enel delle risorse geotermiche di cui all'articolo 16, quarto comma.

Le clausole della convenzione di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7, terzo comma.

Alla convenzione deve essere allegato un contratto tipo di somministrazione di energia geotermica.

Art. 10.

(*Compartecipazione*)

L'Enel e l'ENI possono cedere, su autorizzazione del Ministro dell'industria e fino ad un massimo del 33 per cento, quote dei titoli loro assegnati ad operatori pubblici e privati, italiani e stranieri, i quali abbiano acquisito la necessaria esperienza nella ricerca e coltivazione di risorse geotermiche.

In caso di concorrenza di più richieste di partecipazione sono preferiti gli operatori pubblici.

L'Enel e l'ENI sono tenuti a darsi reciproca comunicazione della richiesta di autorizzazione singolarmente avanzata ai sensi del precedente comma.

CAPO III

USO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Art. 11.

(Piani regionali)

Sulla base dei risultati del programma di ricerca e sentiti gli enti di cui all'articolo 4, le Regioni, tenuto conto dei propri piani di sviluppo, definiscono il piano dei possibili usi delle risorse geotermiche a bassa entalpia, anche nel quadro più generale relativo all'utilizzazione di altre risorse energetiche che si prestino solo ad utilizzazione locale, ivi compresi i cascami delle centrali elettriche.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni predispongono un primo piano dei possibili usi delle risorse geotermiche rinvenute e conosciute.

Art. 12.

(Definizione dei Comuni di interesse geotermico)

Al fine di agevolare l'istruttoria delle domande di concessione di ricerca o coltivazione, le Regioni, sulla base dei risultati del programma di ricerca e sentiti i Comuni interessati, individuano i territori di interesse geotermico e li comunicano al Ministro dell'industria.

I Comuni interessati e loro associazioni tengono conto della localizzazione delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento dei piani regolatori e di ogni altro strumento urbanistico.

Art. 13.

(*Convenzioni con le Regioni*)

L'Enel e l'ENI, congiuntamente o separatamente, e ogni altro soggetto titolare di concessioni sono tenuti a stipulare con le Regioni interessate convenzioni aventi ad oggetto le modalità di utilizzazione delle risorse geotermiche a bassa entalpia, che si prestino esclusivamente ad utilizzazioni locali e di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, salvo quanto disposto dall'articolo 16 della presente legge.

In caso di controversia sulla natura e sulle possibilità di utilizzazione delle sostanze geotermiche rinvenute decide il Ministero dell'industria, sentito il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

I principi generali della convenzione, ivi compresi i criteri per la determinazione del prezzo e delle modalità di cessione, sono fissati dal CIPE, che delibera sentiti l'Enel, l'ENI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 14.

(*Cessione a terzi*)

L'Enel e l'ENI, congiuntamente o separatamente, e ogni altro soggetto titolare di concessioni possono cedere liberamente a terzi i quantitativi di risorse geotermiche di loro proprietà dei quali non sia prevista l'utilizzazione nel quadro del piano regionale di cui all'articolo 11.

Art. 15.

(*Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'Enel*)

In deroga all'articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel, secondo direttive generali impartite dal

CIPE per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, può promuovere la costituzione di consorzi e società o assumere partecipazione in consorzi e società, che si costituiscono per l'utilizzazione delle risorse geotermiche.

Art. 16.

(*Produzione di energia elettrica e riserva dell'Enel*)

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti geotermiche è libera e non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalle norme emanate in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3.000 Kw e l'energia elettrica prodotta sia esclusivamente destinata a soddisfare il fabbisogno del produttore.

I soggetti che procedono all'installazione degli impianti di cui al primo comma hanno l'obbligo di darne comunicazione al Ministro dell'industria, all'Enel e all'UTIF competente per territorio, indicando il tipo di impianto, l'ubicazione. la linea di trasporto e la destinazione dell'energia prodotta.

Si applicano le disposizione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

L'ENI e ogni altro titolare di concessioni di ricerca o coltivazione sono comunque tenuti a cedere all'Enel i quantitativi di risorse geotermiche rinvenute utilizzabili per la produzione di energia elettrica eccedente il limite di cui al primo comma, secondo i principi dell'articolo 9, secondo comma, della presente legge.

L'Enel è tenuto ad acquistare i quantitativi di cui al comma precedente, ove tali risorse risultino tecnicamente ed economicamente sfruttabili.

CAPO IV

DELLA RICERCA

Art. 17.

(Concessioni di ricerca)

La concessione di ricerca non può essere accordata per un'area superiore a 1.600 Kmq.

La durata della concessione non può essere superiore a due anni. La concessione è prorogabile, per motivate ragioni connesse alla difficoltà della ricerca e alle potenzialità del giacimento, per periodi di tempo determinati non superiori nel complesso a due anni e subordinatamente all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

La domanda di concessione deve essere accompagnata dal programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi tempi di esecuzione e il rilascio è subordinato alla verifica da parte del Ministro, sentiti la Regione e il Comune interessati, che le opere necessarie e connesse alla ricerca non siano difformi dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

CAPO V

DELLA COLTIVAZIONE

Art. 18.

(Concessione di coltivazione)

Il titolare della concessione di ricerca, che abbia accertato l'esistenza di risorse geotermiche suscettibili di utilizzazione per scopo energetico e tali da giustificare tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento, è tenuto a darne dettagliata comunicazione all'autorità mineraria, che ne dispone il riconoscimento.

Il riconoscimento è comunicato alla Regione interessata. Entro sei mesi dal riconosci-

mento, il titolare della concessione di ricerca è tenuto a presentare al Ministro, pena la decadenza, domanda di concessione di coltivazione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, le concessioni di coltivazione possono comunque essere richieste dai soggetti indicati all'articolo 7, terzo comma.

La domanda di concessione deve essere corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione e di destinazione delle risorse, tenuto conto anche del piano regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, nonchè del programma dei lavori e dei relativi tempi di esecuzione.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica da parte del Ministro, sentiti la Regione e i Comuni interessati, ognuno per la parte di propria competenza, della conformità del programma di coltivazione al piano regionale e del programma dei lavori alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento.

La durata della concessione è di 30 anni e, a richiesta del concessionario e subordinatamente all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto di cui al successivo articolo 19, può essere prorogata per periodi di tempo determinati.

CAPO VI

NORME COMUNI

Art. 19.

(Domanda e decreto di concessione)

Le domande intese ad ottenere le concessioni di ricerca e di coltivazione devono essere presentate al Ministro.

La concessione è rilasciata con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, e deve indicare, tra l'altro, i lavori da eseguire, i relativi tempi di esecuzione e le eventuali misure per la conservazione del giacimento.

Successivamente al rilascio della concessione, il Ministro può autorizzare modifiche al programma dei lavori, se queste risultino razionali ed opportune.

Per le zone che interessano la difesa il Ministro rilascia le concessioni, sentita l'Amministrazione militare.

Le verifiche previste dagli articoli 17 e 18, relative alla conformità del programma dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti, sostituiscono ogni altra determinazione di autorità centrale, regionale e locale prevista da leggi statali e regionali, ai soli fini del rilascio delle concessioni di ricerca o coltivazione.

Il rilascio delle concessioni deve essere comunicato alle Regioni e ai Comuni interessati.

Art. 20.

(*Sostanze geotermiche rinvenute e sostanze associate*)

Il titolare della concessione di ricerca può disporre, previa autorizzazione del Ministro, delle sostanze geotermiche rinvenute. Il titolare della concessione di coltivazione può disporre, previa autorizzazione del Ministro, delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 21.

(*Vigenza dei titoli*)

I titoli minerari devono essere consegnati appena perfezionati dal Ministero al richiedente e da tale data decorre la vigenza dei titoli stessi.

Il Ministero dà comunicazione dei titoli minerari rilasciati alle Regioni interessate.

Art. 22.

(*Area dei titoli*)

L'area di ciascun titolo deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un miltiplo di es-

so, salvo il caso in cui sia limitata dalla frontiera dello Stato, dal confine delle Regioni a statuto speciale, dalla linea costiera e dal limite esterno della piattaforma continentale.

I vertici dell'area dei titoli sono espressi in gradi minuti primi.

Art. 23.

(*Rinuncia a parte dell'area*)

È possibile rinunciare in qualsiasi momento a parte dell'area, ma le aree rinunciate non possono essere inferiori al 20 per cento dell'area iniziale del titolo e ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici compatte adiacenti al perimetro del titolo.

L'area residua del titolo deve mantenere le caratteristiche di forma di cui all'articolo 22.

Art. 24.

(*Iniezioni e reiniezioni*)

Il Ministro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può autorizzare, quando le caratteristiche del giacimento lo richiedano, la iniezione e la reiniezione di fluidi geotermici.

In questo caso autorizza anche l'esecuzione dei pozzi necessari.

Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate previo parere favorevole del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della Regione interessata per quanto attiene alle misure da adottare per evitare l'inquinamento delle falde idriche sotterranee e del CNR per quanto attiene al rischio sismico e alle misure da adottare in conformità.

Spetta alle Regioni il controllo sulla iniezione e reiniezione dei fluidi nel sottosuolo, secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni. Il controllo si estende anche al rischio sismico e a questo fine le Regioni possono avvalersi della assistenza tecnica del CNR e di ogni altro organo competente dello Stato.

Art. 25.

(*Impianti in zona di demanio marittimo*)

Ove un impianto debba essere ubicato su una zona del demanio marittimo o nell'ambito del mare territoriale, deve essere richiesta apposita concessione all'Amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora l'impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, deve essere richiesta l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

Art. 26.

(*Tutela di altre attività e dei terzi*)

L'attività mineraria deve essere svolta senza arrecare pregiudizi o restrizioni ad ogni altra attività di interesse dello Stato e delle Regioni.

I detentori dei fondi compresi nelle aree indicate nei titoli minerari non possono opporsi ai lavori di cui al programma approvato, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Restano ferme le norme di polizia mineraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni e integrazioni. Restano altresì ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti la nuova regolamentazione delle servitù militari.

Art. 27.

(*Rinvenimento di idrocarburi*)

Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi, ne deve essere data immediata comunicazione all'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 28.

L'autorità mineraria, accertato che la prosecuzione delle attività di perforazione pos-

sa compromettere la sicurezza e la conservazione degli idrocarburi rinvenuti, ordina la sospensione dei lavori di perforazione.

Art. 28.

(*Obblighi dei titolari delle concessioni*)

Nell'esercizio delle attività previste nei titoli minerari, i titolari devono:

1) eseguire il programma di lavoro, secondo le regole della tecnica, nei tempi indicati nel decreto di concessione;

2) riferire annualmente all'autorità mineraria sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) comunicare tempestivamente all'autorità mineraria e alle Regioni interessate il rinvenimento e i dati chimico-fisici di fluidi geotermici, idrocarburi e sostanze minerali diverse dalle precedenti e di falde idriche dolci;

4) porre in essere le misure richieste dall'autorità mineraria ai fini della conservazione del giacimento e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta;

5) adottare le misure indicate nel decreto di autorizzazione di iniezione o reiniezione di fluidi geotermici;

6) osservare ogni altra disposizione prevista dai singoli titoli minerari o che venisse impartita dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;

7) comunicare all'autorità mineraria e alla Regione interessata ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati da queste richiesti;

8) conservare, con le modalità indicate dall'autorità mineraria, i campioni di materiali solidi e fluidi raccolti durante i lavori;

9) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

10) per le operazioni di ricerca e coltivazione nell'ambito del mare territoriale e della piattaforma continentale, osservare altresì le prescrizioni dell'autorità marittima, ai fini della tutela della navigazione, della pesca e degli altri usi specifici del mare, nonchè della conservazione delle risorse

biologiche del mare, del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti;

11) consentire all'autorità mineraria e alle Regioni ispezioni e sopralluoghi per lo esercizio dei compiti che la presente legge attribuisce loro.

Art. 29.

(*Decadenza e sospensione dei lavori*)

Il Ministro pronuncia la decadenza di un titolo quando il titolare:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il titolo è stato subordinato;

3) riduce o sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella riduzione o sospensione nonostante diffida;

4) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

5) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro;

6) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal titolo a pena di decadenza;

7) effettua iniezioni o reiniezioni nel sottosuolo di fluidi, senza le autorizzazioni previste dall'articolo 24, ovvero senza l'osservanza delle misure prescritte dalle autorizzazioni medesime od emanate dalle Regioni nell'esercizio dell'attività di controllo.

In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 24 della presente legge, il Ministro, o il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, può disporre la sospensione dei lavori con effetto immediato.

Art. 30.

(*Dichiarazione di pubblica utilità*)

Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e la distribuzione delle risorse geotermiche sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed

integrazioni, con la approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministro nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro può, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

Art. 31.

(*Canoni*)

Il titolare della concessione di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 10.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 50.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

Con decreto del Ministro dell'industria, metà dei canoni di cui ai commi precedenti è attribuita ai Comuni interessati, in misura proporzionale alle rispettive aree oggetto delle concessioni.

In caso di decadenza o di rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno nel corso del quale è emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinuncia.

Il canone è aggiornato ogni due anni sulla base dei dati ISTAT.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia)

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi prende il nome di « Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia ». Ad esso è attribuita la competenza nella materia disciplinata dalla presente legge.

La competenza territoriale del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella *A* allegata alla legge 21 luglio 1967, n. 613.

Art. 33.

(Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e per la geotermia)

Il Bollettino ufficiale per gli idrocarburi previsto dall'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, prende il nome di « Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e per la geotermia ».

Nel Bollettino suddetto sono pubblicate mensilmente le domande e i decreti di concessione nonchè tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia della ricerca di energia geotermica.

Il Ministero provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi delle concessioni. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia e presso ciascun distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 34.

(Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia)

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi prende il nome di « Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia ». Per le ma-

terie oggetto della presente legge, il Comitato deve essere sentito nei casi previsti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e in ogni altro caso determinato da leggi e regolamenti in vigore in quanto applicabili. Il Comitato esprime pareri ogni qual volta ne sia richiesto dal Ministro ed ha facoltà di presentare di propria iniziativa risoluzioni e proposte al Ministro.

Il Comitato di cui al primo comma, ogni qual volta delibera sulle materie oggetto della presente legge, è integrato da:

a) quattro esperti designati dalle Regioni particolarmente interessate alla ricerca e alla coltivazione delle risorse geotermiche;

b) un rappresentante dell'Enel, dell'ENI e del CNR;

c) un titolare di cattedra di geologia esperto nella ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, designato dal Ministro.

Art. 35.

(*Incentivi per la produzione dell'energia elettrica*)

Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per la produzione di energia elettrica, i soggetti di cui all'articolo 16, secondo comma, della presente legge, possono detrarre dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle persone fisiche il 25 per cento delle spese sostenute per impianti, macchinari ed attrezzature necessarie.

Art. 36.

(*Impegni di spesa*)

Per gli scopi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è stanziata la somma di lire 7.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella misura di:

1.000 milioni per l'anno 1980;
3.000 milioni per l'anno 1981;
3.000 milioni per l'anno 1982.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, in apposito capitolo denominato « Fondo nazionale per la geotermia », è stanziata la somma di lire 5.000 milioni nella misura di:

1.500 milioni per l'anno 1980;
3.500 milioni per l'anno 1981.

Con decreto del Ministero dell'industria la somma è ripartita tra le Regioni interessate, secondo i criteri fissati dal CIPE, che delibera sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Regioni provvedono con legge a definire criteri, modalità e procedure per l'erogazione delle somme, secondo le seguenti imputazioni:

a) redazione e aggiornamento dei piani regionali di cui all'articolo 11 della presente legge;

b) attribuzione di contributi in conto capitale o in conto interessi ad enti pubblici o privati o loro consorzi per investimenti finalizzati alla utilizzazione di risorse geotermiche secondo i piani regionali di cui all'articolo 11 della presente legge.

I contributi in conto capitale non possono comunque superare il 30 per cento delle spese sostenute e documentate.

Art. 37.

(*Titoli vigenti all'entrata in vigore della legge*)

I titoli minerari già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge scadono alla data fissata nell'atto di rilascio e sono regolati dalle disposizioni vigenti all'atto del rilascio.

Art. 38.

(*Regolamento di attuazione*)

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, sentita la commissione interregionale di cui

all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà emanato il regolamento di attuazione.

Art. 39.

(*Oneri finanziari*)

All'onere di lire 12.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.